



Regione Molise

Presidente della Regione Molise

COMMISSARIO AD ACTA PER LA ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO

DECRETO

N. 52

IN DATA 07/08/2015

OGGETTO: Articolo 1 comma 574 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 << Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge di stabilità >> - Determinazioni.

Il Responsabile dell'istruttoria

Lolfallo

Il Responsabile dell'Ufficio

Lolfallo

Il Responsabile del Servizio

Lolfallo

Il Direttore Generale

D'Amico

VISTO: IL Sub Commissario ad Acta

John-Thomas



Regione Molise

Presidente della Regione Molise **COMMISSARIO AD ACTA PER LA ATTUAZIONE** **DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI** **DEL SETTORE SANITARIO**

DECRETO

N. 52

IN DATA 07/08/2015

OGGETTO: Articolo 1 comma 574 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 << *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge di stabilità* >> - Determinazioni.

PREMESSO che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il Presidente pro tempore della Regione Molise, Arch. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione dell'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, con l'incarico prioritario di adottare, sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i programmi operativi per gli anni 2013-2015 (ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135) e di procedere alla loro attuazione;

VISTA la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*" e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", e, in particolare l'articolo 3-ter, rubricato <<Collegio sindacale>>, il quale al comma 3, dispone che <<Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.>>;

VISTO l'articolo 1 comma 574 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 << *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge di stabilità* >> il quale, nel modificare il citato articolo 3-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., ha disposto "il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute";

DATO ATTO che per le modalità procedurali di nomina del Collegio sindacale e il trattamento economico dei relativi componenti si applica il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 517/1999 e all'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di prendere atto di quanto stabilito dal citato articolo 1 comma 574 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 << *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge di stabilità* >>, inerente la durata in carica per tre anni del collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria del Servizio sanitario regionale e la riduzione del numero dei membri del Collegio sindacale da cinque a tre, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute;

RITENUTO, altresì, che, per il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise, la disposizione sopra specificata, abbia efficacia a decorrere dal rinnovo dell'Organo in parola;

DECRETA

- quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto di quanto stabilito dal citato articolo 1 comma 574 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 << *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge di stabilità* >>, inerente la durata in carica per tre anni del collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria del Servizio sanitario regionale e la riduzione del numero dei membri del Collegio sindacale da cinque a tre, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute;
- di disporre, altresì, che, per il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise, la disposizione sopra specificata, abbia efficacia a decorrere dal rinnovo dell'Organo in parola;
- di disporre che la Direzione Generale per la Salute proceda all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi al presente atto, adottando le procedure ed i provvedimenti necessari ed opportuni finalizzati a consentire la realizzazione delle disposizioni ivi contenute;
- di dichiarare che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario.

Il presente decreto, composto da n. 3 pagine e da n. 1 allegati rispettivamente di pagine , sarà pubblicato sul B.U.R.M. e sarà notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad Acta
(Paolo di Laura Frattura)

